

“TRASPORTO SOSTENIBILE”

FAQ

(6 agosto 2021)

Beneficiari

- 1. Con la presente si chiedono chiarimenti circa il requisito della “regolarità contributiva” del richiedente. Leggendo l’art. 6 dell’Avviso sembra possibile presentare la domanda anche in caso di DURC irregolare, fermo restando che in questo caso in fase di erogazione si applicherà la compensazione di legge con il credito vantato dagli Enti previdenziali.**

Il DURC deve essere regolare al momento della Domanda come previsto al primo punto dell’appendice 2 sui Requisiti Generali di Ammissibilità. Poiché tale regolarità deve essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (nella Domanda prodotta da GeCoWEB Plus e non modificabile), il DURC irregolare al momento della Domanda non solo rende questa inammissibile ma produce anche le conseguenze penali previste dall’art. 71 comma 1 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000 per chi rende autocertificazioni mendaci, conseguenze penali recentemente inasprite dall’art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

L’art. 6 dell’Avviso disciplina esclusivamente il caso in cui il DURC non sia più regolare al momento dell’erogazione, pur essendolo al momento della Domanda. Solo in questo caso il contributo non viene revocato, ma si applica la compensazione con i debiti previdenziali prevista dalla Legge (art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dall’art. 4 comma 5 della Legge 16 maggio 2014 n. 78).

- 2. Nel caso di soci di cooperative di lavoro che devono acquistare le autovetture adibite al servizio taxi o NCC la cui licenza o autorizzazione è conferita alla cooperativa ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Legge 21/1992, chi deve presentare la domanda?**

Deve presentare la Domanda il socio lavoratore, persona fisica titolare della licenza o autorizzazione conferita nella cooperativa di lavoro, se è lui che acquista (e paga) l’autovettura agevolata associata alla licenza o autorizzazione conferita. Pertanto tale persona fisica è quella:

- a cui è intestato il preventivo da presentare in Domanda;
- che sottoscrive il contratto vincolante all’acquisto del veicolo agevolato, da inviare congiuntamente all’Atto di Impegno sottoscritto;
- alla quale risulta consegnato il veicolo nella dichiarazione di avvenuta consegna a firma del concessionario resa in conformità al modello 6, da presentare con la richiesta di erogazione
- che, in caso acquisto tramite leasing finanziario di cui all’art. 1, commi 136 e ss. della Legge 124/2017, ha sottoscritto il relativo contratto con la banca o con l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al D. Lgs. 1/9/1993, n. 385, da presentare con la richiesta di erogazione.
- che risulta intestataria del Documento Unico di Circolazione da presentare con la richiesta di erogazione.

Circa il punto e) si precisa che nel Documento Unico di Circolazione può risultare anche la cooperativa conferitaria della licenza o autorizzazione, quale usufruttuaria del veicolo, in conformità alla normativa vigente (rif. Ordine di Servizio del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti prot. 3891/17/SAL/SEG del 12 giugno 2017). L’usufrutto può tuttavia essere trascritto anche successivamente alla richiesta di erogazione.

3. Le MPMI che svolgono attività di noleggio aventi sede operativa nel Lazio possono accedere all'incentivo? Negli "Altri M1" si specifica che rientrano quelli con destinazione d'uso "locazione senza conducente", ...", ma poi è stabilito che "Non è ammissibile l'acquisto tramite noleggio..."

Occorre distinguere tra la forma di acquisto del veicolo agevolato da parte della MPMI beneficiaria del contributo e l'utilizzo che questa ne fa nell'ambito della propria attività imprenditoriale.

Per l'acquisto non è ammessa una qualunque forma di noleggio (es. noleggio tradizionale, noleggio a m/l termine, leasing operativo) che danno il diritto di usare il veicolo per il solo periodo in cui si paga il canone. È indispensabile che la MPMI beneficiaria del contributo acquisisca la proprietà del veicolo a titolo definitivo cui l'Avviso assimila anche l'acquisto tramite leasing finanziario di cui all'art. 1, commi 136 e ss. della Legge 124/2017.

La MPMI beneficiaria che ha acquisito uno o più veicoli agevolati a titolo definitivo (e che si impegna a non alienarli per tre anni) può poi noleggiare tali veicoli ai suoi clienti (che non sono beneficiari del contributo) e tra i veicoli agevolati, in questo caso, possono rientrare anche gli Altri M1 perché tra le destinazioni d'uso consentite dall'Avviso c'è appunto quella di "locazione senza conducente".

4. Vorremmo sapere se pur avendo ricevuto "aiuti de minimis" e fondi relativi ai decreti del 2020 per le difficoltà finanziarie derivanti dalla pandemia da Covid19, si ha diritto di partecipazione al Bando.

Sì, chi ha ricevuto un contributo in De Minimis può partecipare al presente avviso.

Il contributo previsto dall'Avviso è infatti concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non devono superare complessivamente il massimale di aiuti ricevuti a tale titolo per Impresa Unica (attualmente pari a 1.800.000 Euro). Per il rispetto di tale massimale sono escluse le agevolazioni concesse a titolo di De Minimis o ad altro titolo, incluse quelle concesse ai sensi delle altre Sezioni del Quadro Temporaneo.

Gli Aiuti concessi a titolo di De Minimis o ad altro titolo possono invece avere rilievo se riguardano il o i medesimi veicoli agevolati, in tal caso, *"Il Contributo dovrà comunque:*

- *rispettare eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altri sostegni pubblici ottenuti per l'acquisto del medesimo veicolo;*
- *non superare, sommato ad altri sostegni pubblici, il prezzo di acquisto dei veicoli agevolati, al netto dell'IVA e qualsiasi altro onere accessorio di natura fiscale, salvo il caso in cui non sia in alcun modo detraibile o recuperabile dal Beneficiario, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile."*

Ciascuna impresa può consultare il Registro Nazionale degli Aiuti per avere certezza dei contributi concessi a lei e alle altre imprese con cui eventualmente si hanno delle relazioni che determinano l'Impresa Unica, e a quale titolo.

5. Un'impresa ha già goduto di un agevolazione per acquistare un veicolo, nello specifico un prestito a tasso zero ancora in ammortamento, che intende sostituire con uno nuovo. Può partecipare all'Avviso per ottenere il contributo su tale nuovo acquisto?

L'Avviso "Trasporto Sostenibile" prevede che il contributo da esso disciplinato si può cumulare con altri sostegni pubblici riguardanti lo stesso veicolo a condizione che questi non superino complessivamente il prezzo di acquisto del veicolo, fermo restando il rispetto della disciplina dell'altro sostegno pubblico.

Il beneficiario deve quindi osservare la disciplina che regola l'altro sostegno pubblico; se questo consente di sostituire il veicolo agevolato non ci sono impedimenti a godere del beneficio ulteriore offerto dal presente Avviso. È comunque necessario che la somma delle due agevolazioni non superi il prezzo del veicolo.

Si deve tenere presente che nel caso dei prestiti agevolati il valore del “sostegno pubblico” non è quello nominale del prestito (che dovrà essere restituito secondo il piano di ammortamento) ma quello della cosiddetta ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda - vale a dire la differenza tra gli interessi a tasso normale e quello agevolato (pari a zero nel caso di specie). Questo valore deve essere stato comunicato al beneficiario dal soggetto che gli ha concesso il prestito.

6. Le Medie Imprese possono accedere all'incentivo anche se sono diventate imprese in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019. Può accedere all'incentivo anche una Media Impresa che non è mai stata un'Impresa in difficoltà?

Sì, ma le Medie Imprese (MPMI che non rientrano nei parametri di Piccola Impresa e quindi nemmeno in quelli di Micro impresa) devono comunque produrre una dichiarazione in conformità al modello 3 (la dichiarazione di non essere un'impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 comprende il caso in cui non si sia diventati tali anche successivamente).

7. La nostra società svolge servizio di trasporto utenti in trattamento dialitico, come normato dal Decreto Commissario ad Acta U441/2014, mediante l'utilizzo di pulmini trasporto persone da 9 posti, con rampe di accesso per carrozzine disabili. Non avendo licenza NCC o Taxi possiamo accedere ai contributi previsti dall'Avviso?

Ai sensi dell'art.2 i beneficiari dei contributi non sono esclusivamente i Titolari Taxi o NCC, ma anche le micro, piccole e medie imprese che: “siano iscritte al Registro delle Imprese o, nel caso dei Titolari di Partita IVA, abbiano una partita IVA attiva” e “non siano enti creditizi e finanziari e non operino nei Settori Esclusi. Sono inoltre escluse le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, anche non di rilievo economico e a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta da enti pubblici”.

Il servizio di trasporto utenti in trattamento dialitico, come normato dal Decreto Commissario ad Acta U441/2014, risulta regolato da un accreditamento e non da un contratto di servizio come invece tipico dei servizi pubblici locali.

Il veicolo descritto, inoltre, risulterebbe ammissibile, ove abbia un'alimentazione anche non esclusiva elettrica o a metano (CNG) e rientri nei valori previsti di emissioni Co2/Km (ciclo WTPL), in quanto risulterebbe un M1 ai sensi dell'art. 47 del codice della strada (“veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”) e con uno dei codici carrozzeria previsti dall'Avviso (SH - con accesso per sedie a rotelle) per l'accesso ai contributi per gli acquisti di veicoli M1 Speciali.

Ferme restando il rispetto di tutte le altre previsioni dell'avviso la società risulterebbe poter accedere ai contributi ivi disciplinati.

GeCoWEB PLUS

8. Per i tassisti titolari di partita Iva quale figura dobbiamo prendere in considerazione: la persona fisica o il libero professionista?

L'accesso a GeCoWEB come “Libero Professionista” è riservato ai titolari di partita IVA che non sono iscritti al Registro delle Imprese (tenuto dalla CCIAA competente territorialmente). Risulta che i tassisti che non operano quali dipendenti di una Cooperativa, debbano essere iscritti all'Albo degli Artigiani (sempre tenuto dalla CCIAA competente territorialmente) come “Ditta” o “Impresa Individuale” e di conseguenza anche al Registro delle Imprese.

In tal caso il tassista “Ditta Individuale” deve accedere a GeCoWEB Plus come Impresa (presumibilmente Micro Impresa) tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it che richiede di essere in possesso dell'identità digitale CNS vale a dire disporre del dispositivo token USB o smart card e relativo PIN, che viene rilasciato dalle CCIAA anche mediante soggetti da loro abilitati.

Di seguito si riportano i passaggi per presentare una domanda in GeCoWEB Plus per conto di una Impresa, anche Ditta Individuale, iscritta al Registro delle Imprese (CCIAA):

1. aver concluso la registrazione di una utenza su “GeCoWEB Plus” (acquisendo username e password);
2. accedere a “Impresa in un giorno” con l’utenza associata all’Impresa per cui si vuole compilare la domanda (tramite Token CNS o altra identità digitale CNS valida);
3. nel menu di sinistra selezionare Lazio Innova >> GeCoWEB Plus;
4. seguire l’iter proposto da Infocamere (sono due autorizzazioni da flaggare) che si conclude con il reindirizzamento su GeCoWEB Plus (pagina di login);
5. effettuare l’accesso con l’utenza creata in GeCoWEB Plus (vedi punto 1).

Completata questa procedura, che deve essere eseguita una sola volta per utenza, si può procedere con la compilazione delle domande per conto dell’Impresa di cui al punto 2 che dovrà essere sottoscritta con Firma Digitale dal legale Rappresentante risultante al Registro delle Imprese 8il “Titolare” nel caso delle Ditte Individuali).

9. E’ possibile inviare altro allegato dopo aver inviato (finalizzato) la domanda, in quanto la richiesta potrebbe necessitare di altra documentazione, o si può fare successivamente?

Le domande inviate con GeCoWEB Plus non possono essere oggetto di integrazione, ma come stabilito all’art. 4 secondo capoverso dell’Avviso, è possibile inviare una nuova domanda solo dopo aver annullato la prima inviando una esplicita rinuncia all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it.

Ripresentando domanda si perde tuttavia la priorità riguardante l’ordine di arrivo acquisita con la domanda annullata.

E’ opportuno, pertanto, considerare anche quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso che stabilisce che i documenti sono integrabili in fase di istruttoria ad eccezione di alcuni la cui mancanza o non conformità è causa di esclusione della domanda.

“Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili:

- *le Domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel precedente articolo 4;*
- *le Domande prive di preventivo, e dell’ordine se disponibile, e quelle il cui il preventivo o l’ordine:*
 - *non riguarda le Tipologie di Veicoli Ammissibili previsti agli articoli 1 e 3 del presente Avviso;*
 - *se del caso la Domanda si intende ammissibile con riferimento ai soli veicoli agevolabili;*
 - *non è emesso da un concessionario o rivenditore autorizzato dalla casa costruttrice o dall’importatore per l’Italia del o dei veicoli ivi indicati;*
 - *non riporta il prezzo e tutte le informazioni previste all’articolo 4.”*

10. Nella sezione anagrafica di GeCoWEB Plus viene richiesto "anno di riferimento e fatturato". Quale anno devo prendere come riferimento 2019 o 2020?

Si deve fare riferimento a dati ufficiali e verificabili, quindi quelli dell’ultimo bilancio approvato o dichiarazione dei redditi presentata.

11. Si chiede conferma dell’importo della marca da bollo e delle modalità di versamento della stessa.

Per quanto riguarda la marca da bollo l’importo è di 16,00 e va seguita la procedura indicata nelle “Istruzioni per l’uso di GeCoWEB Plus”, che si trovano pubblicate nella pagina dedicata all’Avviso, e, di seguito riportata:

“Riquadro: Marca da Bollo

Il riquadro Marca da Bollo va sempre compilato inserendo nel campo “Identificativo” il codice di 14 cifre presente (come indicato nella figura) sulla Marca da bollo dedicata alla Domanda e nel campo “Data emissione marca da bollo” va indicata l’unica data riportata sulla stessa. La marca da bollo

dedicata alla Domanda deve essere annullata e conservata perché deve essere esibita nel caso di richiesta per controlli o ispezioni.”

Veicoli Ammissibili

12. E' agevolabile un veicolo che è stato già ordinato alla data di presentazione della Domanda?

L'art. 1 dell'Avviso prevede che non sono ammissibili “gli acquisti di veicoli immatricolati prima della pubblicazione del presente Avviso”.

L'Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 20 luglio e di conseguenza **sono ammissibili gli acquisti di veicoli immatricolati dal 21 luglio 2021.**

Ovviamente chi perfeziona l'acquisto prima di avere certezza del contributo lo fa a suo rischio.

13. Un'impresa vorrebbe presentare la domanda di contributo per l'acquisto di due veicoli commerciali N1. In fase di presentazione della domanda, si deve allegare un preventivo unico dello stesso concessionario o due? In fase di concessione del contributo ed erogazione, è possibile poi procedere con l'acquisto di un solo veicolo? Varrà rimodulato il contributo sulla base dell'acquisto effettivamente realizzato?

In fase di domanda si può presentare un unico preventivo o due, quest'ultima soluzione può essere l'unica possibile quando gli N1 sono di due marche e concessionari diversi.

Con la sottoscrizione dell'atto di Impegno è necessario presentare il contratto (o i contratti) vincolante di acquisto con il concessionario o il rivenditore autorizzato.

Il “ripensamento” successivo alla sottoscrizione dell'atto di impegno potrebbe produrre conseguenze dal momento che con tale sottoscrizione il beneficiario si impegna appunto a realizzare il progetto presentato. Risulta peraltro che i concessionari o rivenditori autorizzati pretendono il pagamento di un anticipo con valore di caparra, all'atto della firma del contratto vincolante di acquisto di un veicolo, e l'impresa pertanto perderebbe tale anticipo se poi non procedesse all'acquisto.

Si consiglia quindi vivamente di decidere se si vuole procedere all'acquisto di uno o due N1 già al momento di presentar domanda o al più tardi al momento della sottoscrizione dell'atto di impegno.

Ovviamente non si procederà in nessun caso all'erogazione del contributo concesso per l'acquisto di un veicolo che non risulti poi effettivamente acquistato tramite i documenti da allegare alla richiesta di erogazione previsti dall'Avviso.

14. Tra i mezzi ammessi nel bando rientrano anche i furgoni truck food e se si in quale categoria?

I furgoni, se con MTT pari o inferiore a 3,5 tonnellate, rientrano normalmente nella categoria N1 (definita dal codice della strada e guidabili con la patente B, a differenza delle categorie superiori N2, etc.).

Il “truck food” dovrebbe essere una tipologia di allestimento, probabilmente non normata dal codice della strada anche se potrebbe forse avere un suo codice carrozzeria.

L'avviso agevola tutti gli N1 che hanno alimentazioni, anche non esclusive, elettriche o a metano (CNG), indipendentemente dal codice carrozzeria e dal tipo di allestimento. Pertanto, anche un food truck se rientrante nella categoria N1 può fruire del contributo.

Gli M1 (come definiti dal codice della strada) sono invece agevolabili solo se hanno determinati codici carrozzeria (M1 Speciali) o determinate destinazioni d'uso (Altri M1), tra i quali non sembrerebbero rientrare i furgoni “truck food”.

Sulla base delle informazioni ottenute dal concessionario e che poi risulteranno dal Documento Unico di Circolazione l'utente potrà individuare la tipologia di veicolo per la quale fare domanda.

Documentazione da produrre e leasing

15. È necessario che il tassista (o altro beneficiario) versi al concessionario prima dell'erogazione del contributo la cifra pari al contributo concesso? Il contributo quando viene erogato esattamente?

No, non è necessario che sia pagato un importo almeno pari al contributo concesso.

Il contributo viene erogato una volta prodotto il documento unico di circolazione che dimostri che il veicolo è intestato al tassista (o altro beneficiario) e la dichiarazione di avvenuta consegna da produrre a firma del concessionario in conformità al modello 6. I pagamenti effettuati dal beneficiario possono risultare inferiori (per accordi con il concessionario o per effetto di contratti di finanziamento tra cui il leasing finanziario).

In caso acquisto tramite leasing finanziario di cui all'art. 1, commi 136 e ss. della Legge 124/2017, l'intestazione al tassista (o altro beneficiario) sul Documento Unico di Circolazione è in qualità di utilizzatore e alla richiesta di erogazione va allegato anche il contratto di leasing.

16. Nella documentazione da trasmettere relativamente all'acquisto in leasing, l'importo dell'anticipo deve essere pari (o superiore) all'importo dell'incentivo oppure è sufficiente indicare l'anticipo, di qualsiasi importo esso sia?

L'importo dell'anticipo è del tutto indifferente, al limite potrebbe anche essere nullo, ma il leasing deve essere finanziario, vale a dire avere le caratteristiche stabilite all'art. 1, commi 136 e ss. della Legge 124/2017 (in sostanza il debito non si esaurisce con il ritorno in possesso e la vendita o stima indipendente del veicolo da parte della società di leasing, rimane comunque debito da onorare l'esposizione residua al netto del valore del veicolo, se positiva).

17. Nell'avviso viene indicata la possibilità dell'acquisto tramite leasing finanziario. E' quindi da escludere il leasing operativo?

Sì, è ammissibile solo l'acquisto del veicolo agevolato con il leasing finanziario di cui all'art. 1, commi 136 e ss. della Legge 124/2017.

18. Nell'avviso viene indicata la necessità che, in caso di leasing finanziario, il beneficiario sia residente ed operi nella Regione Lazio e che corrisponda al "soggetto utilizzatore" indicato nel documento unico. Quindi si desume che sia il "locatario" a dover risiedere ed operare nella Regione Lazio e non la società di Leasing. Corretto?

Sì, corretto. La sede della società di leasing è irrilevante.